

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **07/A/190731**

San Fior, lì 31/07/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **AUTOFATTURA IN LUOGO DELL'ESTEROMETRO**

Introduzione

Mentre per le fatture "attive" è stata da subito riconosciuta la possibilità di evitare il c.d. "**Esterometro**", inviando la *fattura elettronica* allo SDI con il codice destinatario "XXXXXXX" (in aggiunta alla fattura cartacea indirizzata al cliente non residente), fino ad oggi, non era possibile altrettanto per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni (queste ultime documentate dalla bolla doganale); infatti, secondo la FAQ pubblicata nella pagina intitolata "**Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)**" del sito dell'Agenzia delle Entrate "*I dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro)*".

Più recentemente, con la circolare N. 14/E del 17/06/2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- "Nei casi di **reverse charge esterno**, ..., resta comunque fermo l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, **salvo il caso in cui il fornitore comunitario** abbia emesso la fattura elettronica via Sdi e quindi con le regole italiane.....
- Rimettendo a tali Specifiche tecniche tutti i dettagli, va qui rammentato che il "**TipoDocumento**" – ossia la «tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura)» – per i casi esaminati nel presente paragrafo 6, è **costituito da "TD01" per gli acquisti in reverse charge interno nonché per tutte le tipologie di autofatture**, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l'integrazione, diverse da quelle relative alla regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997: **solo per tale ultima ipotesi, come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, occorrerà utilizzare il "TipoDocumento" "TD20" ("Autofattura").....**
- in caso di **autofattura per acquisti da soggetti non residenti** o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, **acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...**), **in luogo dell'esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica** compilando il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via Sdi il documento e **compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario/committente)**".



In estrema sintesi, il soggetto residente che effettua **acquisti di servizi extra UE** può evitare l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 ("Esterometro"), **emettendo un'autofattura elettronica**, prestando attenzione, però:

- ad **utilizzare il codice TD01 (fattura)** e non il TD20; quest'ultimo, infatti, va utilizzato solo per le autofatture "a regolarizzazione" delle operazioni per le quali il fornitore non abbia emesso regolare fattura;
- ad indicare come **emittente il fornitore estero** e come **"cessionario/committente"** sé stesso.

Ma perché mai la stessa possibilità non dovrebbe essere ammessa anche in caso di **acquisti intracomunitari**?!

FAQ n.140 pubblicata il 19 luglio 2019

Come si è appena visto, le indicazioni della Circolare N. 14/E del 17/06/2019 difettano sia in linea di principio, che dal punto di vista pratico-operativo.

Nella **FAQ n. 140, pubblicata il 19/07/2019**, l'Agenzia delle Entrate riporta adesso quanto segue:

Domanda

*Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle **fatture transfrontaliere**, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...)?*

Risposta

*Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,...), in luogo dell'esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via Sdl il documento e **compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario/committente)**.*

Ma anche questa risposta non brilla per chiarezza; infatti:

a. per quale motivo si continua a far riferimento esclusivamente alle operazioni con soggetti extra UE? Perché mai la stessa possibilità non dovrebbe valere anche per gli acquisti intracomunitari?

b. occorre intendersi sul significato dell'ultima frase che impone la compilazione della sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario/committente).

La presente circolare tenta di sciogliere questi dubbi, con l'esempio che segue.

Esempio di compilazione dell'autofattura (che esenta dall'esterometro)

Dunque, l'emissione e la trasmissione allo SDI dell'**autofattura** (che, se intesa in senso proprio, potrebbe riguardare solo gli acquisti di servizi effettuati presso fornitori **extracomunitari**) evitano al contribuente residente il fastidio di trasmettere mensilmente l'Esterometro.

Chi scrive non vede motivo di escludere le **"fatture integrate"** per acquisti intracomunitari dalla possibilità di affrancarsi dall'Esterometro; **ma, chiaramente, sul punto, serve una conferma ufficiale.**

Comunque, l'esempio che segue, elaborato con la procedura di fatturazione gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è **volutamente** basato proprio su un caso concreto di **acquisto intracomunitario di servizi**.

Per facilitare la comprensione dell'esempio, si consideri che, in buona sostanza, è come se l'acquirente italiano fosse delegato dal proprio **fornitore comunitario** ad emettere per suo conto la fattura da inviare allo SDI **"con le regole italiane"** (Cfr.: primo punto sopra citato, tratto dalla circolare N. 14/E del 17/06/2019).

L'emittente (fornitore estero)

La compilazione dell'autofattura (o, forse, sarebbe meglio dire della **fattura delegata-emessa per conto del soggetto non residente**) inizia con l'indicazione nei campi della sezione **"I miei dati"** dei **"Dati del cedente/prestatore"**, l'identificativo Paese estero (nell'esempio, IE), l'identificativo fiscale del soggetto non residente (6364992H), la "ragione sociale" e la sede estera:

The screenshot shows the 'Fattura Elettronica' software interface. The 'I miei dati' section is active, displaying fields for a non-resident provider (IE). The tax ID (Codice Fiscale) is 6364992H. The company name (Ragione Sociale) is ADOBE SYSTEMS SOFTWARE (IRELAND) LTD. The address (Sede) is RIVERWALK, DUBLINO 24. The interface includes tabs for 'Compilazione Fattura Ordinaria', 'Dati anagrafici', 'Rappresentante fiscale', 'Fattura', 'Dati Riepilogo', and 'Creazione file da inviare'.

Il destinatario (acquirente italiano)

Si prosegue, poi, inserendo i dati anagrafici del cliente, rappresentato dallo stesso soggetto acquirente, residente in Italia, che redige l'**autofattura/fattura delegata**:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Document in progress

Terzo intermediario o soggetto emittente

A questo punto si passa a compilare la sezione **“Terzo intermediario o soggetto emittente”**, tenendo presente che non è consentito limitarsi alla **valorizzazione del campo “soggetto emittente”** con il **codice “CC”**, in quanto la procedura impedisce la prosecuzione se non si compilano anche i campi relativi all'indicazione del **“Terzo intermediario”**; quest'ultimo è, evidentemente, lo stesso soggetto acquirente/emittente:

Document in progress

Infine, si procede normalmente, compilando, in successione, le sezioni **“Dati Generali”**, **“Linee di dettaglio”**, fino alla **“Creazione del file da inviare”**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Tipologia del documento (TD01)

Un particolare che deve essere sottolineato è che nel compilare i “**dati della fattura**” della sezione “**Dati Generali**”, va indicato il codice TD01 (fattura) e non il codice TD20 (Autofattura):

Creazione e validazione del file xml

Proseguendo fino alla “creazione del file da inviare”, si ottiene la fattura che segue:

Fattura ordinaria

➡ ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD - P.IVA 6364992H (IE)

Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario

Sede: RIVERWALK, 4-6 - 00000 DUBLINO 24 (IE)

➡ Terzo intermediario: STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI - C.F. 03411320264 - P.IVA 03411320264 (IT)

Soggetto emittente: Cessionario / Committente

➡ **Fattura**
Numero: 1-AUT 31.07.2019

Cessionario/committente
STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI - ANDREETTA DOTT. G. DOTTORE
COMMERCIALISTA - GAVA - C.F. 03411320264 - P.IVA 03411320264 (IT)
Sede: VIA G. UNGARETTI, 12/1 - 31020 SAN FIOR (TV - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1 APCC.ALL.MLP.DRI01.MUE.001.N/A.1 YR	1,00	14,99			22,00%	14,99
Dati di riepilogo						
Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	
22,00%	Esigibilità immediata			14,99	3,30	

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La validazione del file xml, effettuata con la specifica procedura disponibile nel portale "**Fatture e corrispettivi**", dà esito **positivo**, nonostante l'identificativo estero, costituito nella fattispecie dalla partita Iva Irlandese, renda evidente che si tratta di acquisto intracomunitario!

Ciò sembrerebbe confermare come, a dispetto dei dubbi sopra avanzati, la emissione dell'**autofattura** che esenta dall'Esterometro sia possibile anche nel caso di **acquisti intracomunitari**.

Peraltro, va segnalato come:

- la validazione del file xml **dia esito positivo** anche qualora non siano compilate le sezioni "**Terzo intermediario**" e "**soggetto emittente**";
- nella autofattura/fattura delegata, l'indicazione dell'aliquota Iva applicata non permetta l'inserimento del **codice N6** che, nell'Esterometro è, al contrario, considerato essenziale, per evidenziare la **natura** dell'operazione in regime di **reverse charge esterno**.

Conclusioni



In attesa di conferme ufficiali, la decisione di trasmettere allo SDI l'**autofattura** come sopra esemplificata, **in luogo dell'Esterometro**, va assunta sotto la diretta responsabilità dell'interessato, il quale, in tal caso, deve fare attenzione:

- a non dimenticarsi di compilare la sezione "**Soggetto emittente**", come richiesto espressamente sia dalla circolare che dalla Faq citate, anche se, come sopra evidenziato, il file potrebbe essere comunque accettato dallo SDI (ma, in tal caso, il contenuto e la ragione stessa della emissione della **autofattura** potrebbero essere equivocati);
- a non cadere nella tentazione di inserire nell'**autofattura** il codice destinatario "**XXXXXXX**", da utilizzarsi, invece, per la trasmissione allo SDI delle fatture attive sull'estero!

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere imprecisioni ed errori, anche rilevanti; pertanto:

- essa non impegna né il suo autore, né lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI;
- il suo contenuto, che ci **si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso**, dovrà essere attentamente verificato dal gentile lettore nelle sedi più opportune.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta, comunque, a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn